



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Catania

Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella

causa civile di I Grado iscritta al N. ____-/2019 R.G.

promossa da:

B ____ SPA (C.F. _____) con il patrocinio dell' avv. _____-,
con elezione di domicilio in _____ presso l'avv.
_____, giusta procura in atti;

ATTORE

contro:

____ SRL, (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.
CARIANNI GIUSEPPE, con elezione di domicilio in _____ Patti,
presso l'avv. CARIANNI GIUSEPPE, giusta procura in atti;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del _____.2020, che qui si intendono richiamate.

CONCISA ESPOSIZIONE

DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 29 marzo 2016 B ____ SpA ha citato in giudizio la società opposta dinanzi al Tribunale Civile di Catania per opporsi al decreto ingiuntivo n. ____/2018, NRG ____/2018, emesso dal Tribunale di Catania, il ____ 2018, depositato in cancelleria ____ 2018 e notificato in pari data.

Si è costituita l'opposta, concludendo: *Piaccia all'Ill.mo Tribunale,*

- 1. Rigettare, perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto, tutte le domande di parte opponente.*
- 2. Conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che ____ Srl ha diritto ad ottenere la copia della documentazione richiesta, per come indicata in decreto ingiuntivo opposto.*
- 3. Condannare la banca adita alla produzione documentale richiesta, in modo completo ed esauriente.*
- 4. Concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. ____/____ in quanto l'opposizione non si fonda su prova scritta o di pronta soluzione e non risultando contestato il rapporto bancario intercorso tra le parti.*
- 5. Condannare l'istituto bancario al pagamento delle spese legali così come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, nonché le spese ed i compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.*



Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del _____ 2020, che qui si intendono richiamate.

La Società _____ ha intrattenuto con _____, poi confluita in _____, quest'ultima fusa, con decorrenza gennaio in _____, una relazione di conto corrente, connotata da ultimo dal seguente n. _____. L'odierna opposta in data _____ 2018 si è rivolta all'istituto di credito formulando una istanza documentale volta ad ottenere, tra l'altro, la documentazione contrattuale e gli estratti conto relativi al rapporto n. _____.

Tale istanza è rimasta priva di riscontro alcuno.

In data _____ 2018 la correntista richiedeva al Tribunale di Catania un'ingiunzione di consegna documentale.

Emesso e notificato il decreto ingiuntivo in data _____ 2018, in data _____ 2019 B _____ SPA notificava l'odierna opposizione ed in data _____ 2019 inviava la documentazione richiesta. Parte opponente ha affermato che *“Purtroppo, per un mero disguido relativo alla corrispondenza a mezzo pec tra il legale della società e l'ufficio protocollo del B___, la richiesta non è stata esitata”* (cfr pag. 3 dell'opposizione) ... *“Come esposto in punto di fatto, la richiesta di consegna della documentazione contrattuale non è stata esitata per un mero disguido relativo alla corrispondenza a mezzo pec tra il legale della società e l'ufficio protocollo del B___”* (cfr pag. 4 dell'opposizione).

Alla luce della regolare richiesta della correntista e del colpevole diniego dell'istituto di credito il Tribunale di Catania ha quindi legittimamente emesso il decreto ingiuntivo n. _____/2018.

B _____ SPA ha fondato la propria opposizione sul mancato obbligo di consegna degli estratti conto anteriori al decennio sulla scorta dell'art. 119 T.U.B. e 2220 c.c..

La norma in esame così recita: *“1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.*

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Nell'impianto codicistico il fondamento dell'obbligo gravante sulla banca di consegna di tutta la documentazione si rinviene nell' art. 1374 (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi) nell'art.1375 (Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede) nell'art.1175 c.c. secondo cui (Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza); altro pilastro normativo si rinviene nell'art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato).

Ancora, l'art. 119 fa rinvio ad una delibera del CICR per l'individuazione del contenuto e delle modalità della comunicazione. La delibera è stata adottata dal CICR il 4 marzo 2003, che prevede all'art. 12 nei *«contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore»*. Il secondo comma della norma bancaria prevede un'ulteriore delega, stavolta all'Istituto di Vigilanza, affinché emani disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.



La Banca d'Italia ha adottato delle Istruzioni il 25 luglio 2003 le quali prevedono testualmente: “Art. 3. *Comunicazioni periodiche alla clientela. Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II, par. 8, del presente Capitolo) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell'apposita comunicazione di cui al precedente par. 2. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500. Art. 3.1. *Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti. Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il "documento di sintesi" della presente sezione sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il "documento di sintesi" presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Per i contratti di credito fondiario le comunicazioni periodiche includono l'indicazione del compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi). Art. 4. *Richiesta di documentazione su singole operazioni. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.***

Si vedano anche le Disposizioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari, le quali prevedono che “*Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.*

Orbene, per come eccepisce l'opposta, innanzitutto il limite decennale, di cui all'art. 119 TUB, non vale per i contratti, che andavano e vanno consegnati alla clientela, sempre e comunque.

Si ricorda che l'art. 119 TUB sancisce un vero e proprio diritto soggettivo del cliente a farsi consegnare la documentazione relativa al rapporto bancario e che tale norma impone che la consegna avvenga entro un termine congruo (90 giorni) rispetto alla richiesta.

Risultano poi non consegnati tutti gli estratti conto (trimestrali – scalari) relativi al conto n. _____ anteriori al 2008 e sin dall'inizio del rapporto contrattuale, nonché i movimenti mensili, le fidejussioni, i saldaconti annuali e le comunicazioni inviate al cliente con prova dell'avvenuta ricezione.



Orbene la limitazione ai dieci anni anteriori costituisce previsione specificamente dettata solo per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), limitazione che non deve essere estesa impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119 t.u.l.b., soprattutto in assenza di un'esplicita volontà legislativa in tal senso (v. in tal senso chiaramente Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Dogliotti - Rel. Genovese | 30.10.2015 | n.22183).

La disposizione relativa alle singole operazioni trova il suo fondamento nel fatto che, in ogni caso, del compimento di tali operazioni resta traccia nell'estratto conto; motivo per il quale, trascorso il decennio, il legislatore ha ritenuto equo contemperare il diritto alla trasparenza con le esigenze della banca, consentendo a quest'ultima di liberarsi della documentazione ultradecennale. Si tratta, in definitiva, di due regole ben distinte: la prima attiene all'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto (che Banca d'Italia con le Istruzioni del 2003, in ogni caso definisce analitica) che rappresenti la situazione complessiva del rapporto contrattuale; la seconda, invece, limita agli ultimi dieci anni il diritto ad ottenere la documentazione relativa a specifiche operazioni (Trib. Napoli, sent. 31 gennaio 2019).

Rigetta quindi l'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € _____, 00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.

Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc.

Così deciso in data 14/01/2020 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.

Il Presidente di Sezione

Dott. Mariano Sciacca

